

## COMUNICATO STAMPA

Il Comitato per l'Etica di Fine Vita (C.E.F) presso la Fondazione Floriani osserva che il parere sulle "Dichiarazioni anticipate di trattamento", formulato in data 18/12/03 dal Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.) e recentemente presentato all'opinione pubblica, appare piuttosto "timido" nel riconoscere validità alle direttive anticipate e, nel contempo, eccessivamente preoccupato di tutelare l'autonomia e l'indipendenza professionale dei medici.

Un esempio di questa preoccupazione può essere tratto dall'espressione "il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e coscienza", utilizzata dal C.N.B, che, peraltro, sembra dimenticare che nemmeno il paziente può essere costretto a subire trattamenti sanitari non desiderati ovvero rifiutati, salvo il caso eccezionale dei trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) per legge.

D'altra parte non esiste nel nostro ordinamento giuridico una norma che sancisca la validità generalizzata dell'obiezione di coscienza che, invece, è un istituto di carattere eccezionale e, quindi, applicabile solo ai casi specificamente previsti dalla legge.

Dalla lettura del testo, inoltre, emergono anche notevoli differenze di valutazione tra gli stessi membri del C.N.B. in relazione al possibile contenuto delle direttive che, per alcuni, devono limitarsi solo a contrastare "forme di accanimento terapeutico", pratica, peraltro, già vietata e sanzionata dal vigente codice deontologico del medico.

In questo modo si tende a limitare, del tutto ingiustificatamente, l'autonomia individuale nel campo dei trattamenti sanitari, autonomia che, invece, deve potersi liberamente esercitare rispetto all'accettazione ovvero al rifiuto di "qualsiasi" tipo di trattamento, come sottolineato da una parte dei membri del C.N.B..

Il Comitato per l'Etica di Fine Vita osserva, inoltre, che appare ambigua la formula utilizzata dal C.N.B. per affermare il "carattere non (assolutamente) vincolante, ma nello stesso tempo non (meramente) orientativo dei desideri del paziente".

Invero questa formula rischia di essere interpretata nel senso di attribuire comunque l'ultima parola al medico nell'applicazione al caso concreto delle direttive del paziente, anche quando la volontà del soggetto interessato è stata espressa in modo chiaro, preciso ed esaustivo.

Nel parere del C.N.B., inoltre, manca la previsione di un'adeguata sanzione nel caso in cui il medico ingiustificatamente non rispetti la volontà espressa anticipatamente dal paziente .

Il Comitato per l'Etica di Fine Vita presso la Fondazione Floriani non è convinto, infine, della necessità di imporre, per la validità delle direttive anticipate, un rigido iter procedurale, come invece suggerito dal parere in esame formulato dal C.N.B., che rischia di ridurre ancora di più lo spazio di autonomia delle persone.

Il futuro ci dirà se il legislatore interverrà in modo specifico in questa materia.

Il C.E.F.V. auspica che quest'intervento non sia lesivo dell'autonomia delle persone, già sancita nel ns. ordinamento dagli artt. 13 e 32 della Costituzione.

Deve, peraltro, essere sottolineato che la situazione giuridica attuale già impone al medico di tenere in debita considerazione le direttive anticipate che, comunque, in difetto di revoca, rimangono l'ultima valida espressione di volontà dell'interessato.

Milano, 9/2/04

Il Comitato per l'Etica di Fine Vita presso la Fondazione Floriani